

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1436 del 13/05/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RES S.R.L. per impianto ubicato in Via Sammarina n. 28, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1479 del 12/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RES S.R.L. per impianto ubicato in Via Sammarina n. 28, Comune di Castel Maggiore (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RES S.R.L. per l'impianto sito a Castel Maggiore, in via Sammarina n. 28, c.a.p. 40013 dove viene svolta l'attività di produzione ruote domestiche. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico sul suolo ³ di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore;
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la RES S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La RES S.R.L., C.F. 01092760378, P.IVA 00531791200, con sede legale a Castel Maggiore, in via Sammarina n. 28, c.a.p. 40013, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Cristina Trigari, in qualità di legale rappresentante di RES S.R.L., al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 22/10/2015 al Prot. n. 42434 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 27/10/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 28/10/2015 al Prot. n. 125199, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 125764 del 29/10/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il nulla osta urbanistico rilasciato dal Comune di Castel Maggiore, con propria nota del 16/12/2015 acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 18/12/2015 al Prot. n. 145263, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta,

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 12/5/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società RES S.R.L.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico classificato dall'Unione Reno Galliera / Comune di Castel Maggiore “scarico di acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50475 del 16/12/2015. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti di Arpae e del SUAP competente:

Copia della precedente autorizzazione allo scarico sul suolo prot. 7073/2012 rilasciata dall'Unione Reno Galliera.

Pratica Sinadoc n. 15214/2016

Documento redatto in data 12/5/2016

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 25562/42434/2015 SN

Prot. n. 50475

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

Ditta Res S.R.L. con sede in Castel Maggiore (BO) Via Sammarina n. 28 P.I. 00531791200

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/10/2015 con protocollo n. 42434 per lo stabilimento della ditta Res S.R.L sito nel Comune di Castel Maggiore, Via Sammarina, 28

Considerato che tale domanda risulta presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche;

Acquisito il nulla osta urbanistico rilasciato dal Comune di Castel Maggiore con nota prot. n. 24443 del 6/11/2015;

Vista la precedente autorizzazione allo scarico prot. n. 7073 del 27/04/2012 con scadenza al 27/04/2016;

Preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo sopra richiamato;

- Visti:
 - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
 - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- ❖ dovrà essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque bianche da parte dell'ente gestore e/o del proprietario del fosso di confine;
- ❖ Al fine di limitare al massimo l'ingresso delle acque meteoriche nel vassoio utilizzato per le fitodepurazioni si dovrà avere articolare riguardo per le pendenze del terreno circostante; si consiglia pertanto di adeguare le pendenze ed evitare la creazione di argini che potrebbero causare un ristagno delle acque meteoriche ricadute sul bacino;
- ❖ Per il mantenimento delle funzioni evaporative si prescrive una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata;
- ❖ Si prescrive una periodica manutenzione della fossa Imhoff posta a servizio della rete di raccolta delle acque nere, del pozzetto degrassatore a servizio della rete di raccolta delle acque "saponate", i fanghi di supero dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e conferiti ad apposito impianto di trattamento degli stessi;
- ❖ Dovrà essere predisposta un'adeguata tubazione di ventilazione della fossa Imhoff posta sul tetto del fabbricato o in altra zona idonea, in modo da non arrecare disturbo;
- ❖ I reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.

San Giorgio di Piano, 16/12/2015

**Il Responsabile SUAP
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.